

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2845 del 06/06/2018
Oggetto	Concessione per attraversamento di area del demanio idrico del Rio Tressano in sub-alveo con condotte acqua e gas nel comune di Castellarano (RE) foglio 26 antistante mappali 143 e 453. Pratica RE16T0039 IRETI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2971 del 06/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 808, "ACCORDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA/ENIA S.P.A. PER LA GESTIONE

AMMINISTRATIVA DI OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO”;

- l'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed il gestore Enia Spa in data 28 Giugno 2010 e registrato al protocollo n. PG.2010.0166347;
- la nota PG.2014.0272518 del 23/07/2014 emessa dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna e avente ad oggetto "esenzione per occupazione aree del demanio idrico con infrastrutture idriche".

PRESO ATTO che con istanza corredata degli elaborati tecnici, presentata in data 12/04/2016 e assunta al prot. n. PG.2016.0276305 del 18/04/2016, la società Ireti Spa, CF 01791490343, precedentemente Enia Spa, con sede legale nel comune di Tortona (AL), Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia, nella persona del rappresentante legale, Sig. Eugenio Bertolini CF BRTGNE64L14H223L, ha chiesto la concessione relativa all'attraversamento di m 12,00 in sub-alveo di tratto tombinato del corso d'acqua Rio Tressano, mediante condotta in acciaio DN 150 mm convogliante gas e condotta in PE DE 110 mm convogliante acqua, nel comune di Castellarano (RE), individuata catastalmente al foglio 26 antistante mappali 143 e 453;

PRESO ATTO della documentazione, sottoscritta da Eugenio Bertolini in qualità di procuratore della società Ireti Spa e presentata il 6/09/2016 alla Struttura Autorizzazione e Concessioni di Reggio Emilia, ai fini dell'esenzione dal canone per la sola occupazione demaniale con la condotta idrica, in cui viene dichiarato *che la condotta idrica oggetto della presente concessione è un'infrastruttura realizzata con finanziamenti pubblici o pagata dalla collettività e non destinata a rimanere nel capitale della società;*

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.54 del 8/03/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

DATO ATTO dell'esistenza di due concessioni demaniali vigenti, assentite ad AGAC Spa, ora Ireti Spa, nella medesima area demaniale oggetto della presente concessione, senza però interferire con esse:

- pratica REPPT0087N1: tombinamento del Rio Tressano,
- pratica REPPT0081N1: condotta convogliante acqua, posata in parallelo al Rio Tressano;

RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed il gestore Enia Spa, ora Ireti Spa, in data 28 Giugno 2010 e registrato al protocollo n. PG.2010.0166347 e l'allegato A di cui è parte integrante, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione relativamente all'occupazione mediante la condotta convogliante gas;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2017/0013141 del 04/12/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po - sede di Reggio Emilia, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

RICHIAMATE, in materia di esenzione canone per la condotta idrica:

- la D.G.R. 913 del 29/06/2009 che esenta dal canone l'occupazione di aree del demanio idrico con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. 152/2006;
- la nota PG.2014.0272518 del 23/07/2014 emessa dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto "esenzione per occupazione aree del demanio idrico con infrastrutture idriche", in cui si precisa che "(...)il disposto della delibera 913/2009 vada inteso nel senso che le infrastrutture che devono essere realizzate o che sono state realizzate con finanziamenti pubblici o pagate dalla collettività tramite la tariffa, sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di aree del demanio pubblico. Il gestore istante, al momento della presentazione della domanda o in seguito se non è stato fatto, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che l'opera da realizzare o regolarizzare ha le caratteristiche sopra enunciate e non è opera destinata a rimanere nel capitale della società";

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa:

- che possa essere consentita la concessione relativa all'attraversamento del corso d'acqua Rio Tressano, mediante condotta in PE DE 110 mm convogliante acqua, nel comune di Castellarano (RE), individuata catastalmente al foglio 26 antistante mappali 143 e 453;
- di esentare dal pagamento del canone l'occupazione del demanio idrico mediante la condotta convogliante acqua, per effetto della dichiarazione del richiedente conforme alle citate normative e direttive vigenti, *che la condotta idrica oggetto della presente concessione è un'infrastruttura realizzata con finanziamenti pubblici o pagata dalla collettività e non destinata a rimanere nel capitale della società;*
- che possa essere consentita l'occupazione demaniale con condotta in acciaio DN 150 mm convogliante gas, con le modalità stabilite nell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna ed il gestore Enia Spa, ora Ireti Spa, in data 28 Giugno 2010 e registrato al

protocollo n. PG.2010.0166347, e nell'allegato A di cui è parte integrante;

- di fissare il canone per l'occupazione mediante la condotta convogliante gas, per l'anno 2018, in € 157,41;

DATO ATTO che il richiedente, per la condotta idrica:

- ha sottoscritto in data 06/06/2018 il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi per l'occupazione mediante la condotta convogliante acqua, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente provvederà, per l'occupazione mediante la condotta convogliante gas, secondo le modalità contenute nell'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed il gestore Enia Spa, ora Ireti Spa, in data 28 Giugno 2010 e registrato al protocollo n. PG.2010.0166347 a:

- a) a versare l'importo delle spese istruttorie;
- b) a versare l'importo relativo all'annualità di canone di concessione 2018 pari a € 157,41;
- c) aggiornare la polizza fideiussoria di cui all'art. 5 dell'Accordo sopracitato con l'importo di € 157,41 dovuto a titolo di cauzione per la nuova interferenza;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere a **Ireti Spa**, CF 01791490343, con sede legale nel comune di Tortona (AL), Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia, la concessione relativa all'attraversamento di m 12,00 in sub-alveo di tratto tominato del corso d'acqua Rio Tressano, mediante condotta in PE DE 110 mm convogliante acqua, nel comune di Castellarano (RE), individuata catastalmente al foglio 26 antistante mappali 143 e 453, così come riportato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assentire all'occupazione di area del demanio idrico mediante la condotta in acciaio DN 150 mm convogliante gas, con le modalità stabilite nell'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed il gestore Enia Spa, ora Ireti Spa, in data 28 Giugno 2010 e registrato al protocollo n. PG.2010.0166347;
3. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di

concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

5. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2036 per la condotta idrica, mentre per la condotta del gas rimane vincolato ai limiti stabiliti nel citato Accordo;
6. di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione del demanio idrico mediante la condotta convogliante acqua;
7. di dare atto che il deposito cauzionale per l'occupazione mediante la condotta convogliante acqua, costituito in € 250,00 (duecentocinquanta/00), è stato versato;
8. di stabilire nella misura di € 157,41 il canone per il 2018, per l'occupazione mediante la condotta convogliante gas, da versare secondo le modalità fissate nell'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed il gestore Enia Spa, ora Ireti Spa, in data 28 Giugno 2010 e registrato al protocollo n. PG.2010.0166347;
9. di stabilire che il concessionario dovrà aggiornare la polizza fideiussoria di cui all'art. 5 dell'Accordo sopracitato con l'importo di € 157,41 dovuto a titolo di cauzione per la nuova interferenza mediante la condotta gas;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare o dell'Accordo sottoscritto in data 28/06/2010 con la Regione Emilia-Romagna, protocollo n. PG.2010.0166347, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
15. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
16. di precisare inoltre:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- 17.di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 18.di notificare il presente atto via PEC al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di IRETI Spa, C.F.01791490343 con sede legale nel comune di Tortona (AL), Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia e unità locale nel comune di Reggio Emilia, via Nubi di Magellano n. 30

(Pratica SISTEB n. RE16T0039)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'attraversamento in sub-alveo di tratto tombato del corso d'acqua Rio Tressano di ml 12,00 mediante condotta in acciaio DN 150 mm convogliante gas e condotta in PE DE 110 mm convogliante acqua, nel comune di Castellarano (RE), identificato al foglio 26 antistante mappale 143 e 453.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici e di progetto conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2036 per la condotta idrica, mentre per la condotta del gas rimane vincolato ai limiti stabiliti nel citato Accordo.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, con le modalità indicate nell'Accordo sottoscritto con la Regione in data 28 Giugno 2010 e registrato al protocollo n. PG.2010.0166347, il canone annuo per la condotta convogliante gas.

b. Il canone relativo alla condotta convogliante gas per l'anno 2018 è fissato in € 157,41.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La

rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'occupazione del demanio idrico mediante la condotta convogliante acqua è esente dal pagamento del canone, ai sensi della D.G.R. 913/2009.

e. L'importo del deposito cauzionale per la condotta convogliante acqua è costituito in € 250,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

f. A garanzia dell'occupazione mediante la condotta convogliante gas, il concessionario dovrà aggiornare la polizza fideiussoria di cui all'art. 5 dell'Accordo sottoscritto in data 28 Giugno 2010 con la Regione, con l'importo di € 157,41 dovuto a titolo di cauzione per la nuova interferenza; tale importo dovrà essere integrato in caso di necessità, come stabilito nell'ultimo comma dell'art. 5 dell'Accordo sopracitato mediante il richiamo all'art. 3 del medesimo Accordo, relativo agli adeguamenti dei canoni.

g. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. La concessione non deve interferire con le pre-esistenti occupazioni dell'area demaniale, assentite al concessionario.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

e. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

f. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

g. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

h. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

i. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

j. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

k. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

l. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CONDOTTA CONVOGLIANTE GAS
DERIVANTI DALL'ACCORDO PROT. PG.2010.0166347 DEL 28 GIUGNO 2010
SOTTOSCRITTO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, ED ENIA Spa, ORA IRETI Spa**

Si richiamano integralmente le prescrizioni contenute nell'allegato A "Prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas e tlr", parte integrante dell'Accordo sottoscritto in data 28/06/2010 con la Regione Emilia-Romagna.

Articolo 6

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico emesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Affluenti Po, sede di Reggio Emilia con nota assunta a protocollo PGDG/2017//0013141 del 4/12/2017:

- "1. la condotta dovrà avere profondità minima di un metro sotto la quota di posa della tubazione del Rio Tressano, che in questo tratto risulta tombinato.*
- 2. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua , dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;*
- 3. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*
- 4. il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa."*

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Per l'occupazione mediante la condotta convogliante gas, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 7 dell'Accordo sottoscritto in data 28/06/2010 con la Regione Emilia-Romagna

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Luogo e data:

Per accettazione:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.